

Prof. Carlo Pilia

*Nuove sfide della mediazione in Europa: verso una formazione comune per una professione più qualificata*

**Sommario:** 1. *Il frammentato quadro normativo europeo.* – 2. *La qualità della mediazione.* – 3. *La costruzione della mediazione europea.* – 4. *Una formazione universitaria Erasmus per la mediazione.* – 5. *I progetti di ricerca Limediat e Accoglienza 2.0.* – 6. *Conclusioni.*

*1. Il frammentato quadro normativo europeo.*

L'Unione europea dispone di una oramai risalente legislazione sulla mediazione civile e commerciale (direttiva 2008/52/CE<sup>1</sup>), che ha realizzato l'armonizzazione della disciplina in maniera *parziale*, in quanto riferita solo ad alcuni aspetti giuridici, *minima*, poiché lascia ampia autonomia agli Stati membri nell'attuare la disciplina europea, e *graduale*, dal momento che prevede espressamente la possibilità di una revisione legislativa europea. La direttiva 2008/52/CE, in particolare, enuncia gli obiettivi di promuovere l'utilizzazione dei meccanismi stragiudiziali di risoluzione consensuale delle controversie e garantire una relazione equilibrata tra la mediazione e la giurisdizione (art. 1), indica gli ambiti applicativi delle controversie transfrontaliere ed eventualmente interne (art. 2), fissa le definizioni fondamentali di mediazione e mediatore (art. 3), formula i principi generali sia della qualità da attuare mediante codici di autodisciplina, controlli del servizio compositivo e formazione dei mediatori (art. 4), e sia della legalità per quanto concerne il ricorso alla mediazione (art. 5), la riservatezza del procedimento (art. 6), l'efficacia esecutiva degli accordi

---

<sup>1</sup> Directiva 2008/52/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. En relación a la regulación europea de la mediación, v. Mediación, Justicia y Unión Europea, Iglesias Canle I.C. (dir.), Valencia, 2014; Proceso civil y mediación. Su análisis en la ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, Bonet Navarro A. (dir.), Thomson Reuters Aranzadi, 2013; Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la Ley 5/2012, García Villaluenga L., Rogel Vide C. (dir.), Fernández Canales C. (coord.), Reus, Madrid, 2012; Quaderni di conciliazione, Pilia C. (dir.), 2011-2022; ADR e mediazione, Sticchi Damiani C. (dir.), Torino, 2012; Mediación y tutela judicial efectiva. La justicia del siglo XXI, Argudo Pérez J.L. (dir.), Madrid, 2019.

compositivi (art. 7) e l'incidenza del tempo occorrente per svolgere la mediazione sul diritto fondamentale di accedere alla tutela giurisdizionale (art. 8).

L'attuazione della direttiva 2008/52/CE ha avuto un impatto senz'altro positivo sullo sviluppo della mediazione nell'Unione europea<sup>2</sup>, ancorché differenziato a seconda delle precedenti condizioni interne ai singoli Stati membri<sup>3</sup>. In alcuni casi, infatti, mancava una legislazione nazionale sulla mediazione che, perciò, è stata introdotta per la prima volta con l'attuazione della direttiva europea. In altri casi, ancora, sono state colmate le lacune delle precedenti normative interne. Nei restanti casi, infine, si sono operati minimi interventi di armonizzazione ai principi europei. La mediazione si è sviluppata ovunque, anche se il carattere parziale e minimo della direttiva europea ha lasciato ampia autonomia ai legislatori nazionali che hanno, perciò, dettato discipline interne assai differenziate, in base alle proprie tradizioni ed esigenze.

Nell'Unione europea, pertanto, si registra un sistema multilivello di fonti normative con una pluralità di discipline assai differenziate nei contenuti, che complicano e frammentano il quadro giuridico. Allo statuto comune europeo della mediazione dettato dalla citata direttiva 2008/52/CE, infatti, corrispondono altrettanti statuti nazionali, con i quali gli Stati membri hanno adottato e adeguato le rispettive discipline interne. In taluni Stati aventi ordinamenti di tipo federale o autonomistico, inoltre, si registrano anche più discipline interne della mediazione, per ciascuno Stato federato, regione o comunità autonoma aventi competenza legislativa in materia.

Il quadro delle fonti si articola e complica ulteriormente se, accanto alla disciplina trasversale della mediazione civile e commerciale, si considerano quelle settoriali e speciali. Tra le principali specializzazioni della mediazione, in particolare, possono richiamarsi quelle della “*mediazione di*

---

<sup>2</sup> Informe de la Comisión al parlamento europeo, al Consejo y Comité económico y social europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la mediación en materia civil y mercantil, in [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0238\\_ES.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0238_ES.html)

<sup>3</sup> Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the ‘Mediation Directive’, en <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/bba3871d-223b-11e6-86d0-01aa75ed71a1>

*consumo*”<sup>4</sup> e della “*mediazione familiare*”<sup>5</sup>. In tal senso, le discipline generali si devono raccordare e integrare con quelle settoriali e speciali, così da avere una visione giuridica completa della mediazione nell’Unione europea.

Non è facile orientarsi in un quadro normativo multilivello così frammentato e diversificato, rispecchiante l’iniziale fase del processo europeo di costruzione della disciplina comune della mediazione che ha accompagnato l’approvazione della prima fonte legislativa europea, appunto, costituita dalla direttiva 2008/52/CE. A distanza di tempo, malgrado le sollecitazioni per una maggiore armonizzazione, se non uniformazione della disciplina europea della mediazione, le istituzioni dell’Unione europea non hanno finora proceduto alla revisione della direttiva 2008/52/CE<sup>6</sup>, evidenziando come l’obiettivo di promuovere la risoluzione consensuale delle controversie non sia stato ancora raggiunto, considerato che la mediazione è utilizzata percentualmente in meno dell’uno per cento dei casi rispetto alla giurisdizione. La criticità non sarebbe di tipo legislativo, nel senso che non occorrono ulteriori norme europee, ma piuttosto attuativo, in quanto bisogna migliorare l’applicazione di quelle contenute nelle fonti già esistenti. Per incrementare il numero delle mediazioni, infatti, sono da applicare misure complementari, promozionali e coercitive, di competenza degli Stati membri che, infatti, negli ultimi anni stanno sviluppando processi di revisione, rafforzamento e miglioramento delle discipline interne.

La principale criticità della mediazione sulla quale occorre intervenire, sempre secondo le istituzioni europee, è di natura culturale e dipende dalla mancanza di una cultura della mediazione. Negli Stati dell’Unione europea, infatti, è ancora prevalente la tradizionale cultura del litigio, ossia della gestione avversativa delle controversie nella sede giurisdizionale. Nonostante l’approvazione

---

<sup>4</sup> Sobre la mediación de consumo, Pilia C., Aspectos de la mediación en el ámbito europeo, Madrid, 2019; Barral Viñals I., La resolución de conflictos con consumidores: de la mediación a las ODR, Reus, Madrid, 2018; Alzate Sáez de Heredia, R., Vázquez de Castro E., Resolución de disputas en línea (RDL). Las Claves de la mediación electrónica, Reus, Madrid, 2013.

<sup>5</sup> Sobre mediación familiar, Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento condiviso, Mazzamuto P. (dir.), Torino, 2019; L. García Villalengua, Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia, Reus, Madrid, 2006; Haynes J.M., I. Buzzi I., Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione, Milano, 2012; Mazzamuto P., La mediazione nella tutela della famiglia, Torino, 2013; Parkinson I., La mediazione familiare. Modelli e strategie operative, Trento, 2013.

<sup>6</sup> Relazione della Commissione europea del 2016 e Risoluzione del Parlamento europeo del 2017

della direttiva 2008/52/CE e delle normative attuative nazionali, non si è ancora diffusa una cultura della gestione consensuale delle controversie, da realizzare attraverso i procedimenti compositivi stragiudiziali. Finora, la mediazione è poco conosciuta tra il pubblico, spesso i professionisti legali e i giudici non ripongono fiducia in essa, poiché la ritengono poco qualificata e scarsamente efficace, rispetto alla giurisdizione.

Per favorire il cambio di mentalità dei cittadini e degli operatori del diritto, affinché utilizzino maggiormente i procedimenti stragiudiziali di risoluzione amichevole delle controversie, sono importanti le campagne informative, divulgative e di sensibilizzazione sui vantaggi della mediazione per le parti e per la società. Parimenti importanti sono le iniziative dirette al miglioramento della qualità della mediazione e della professionalità dei mediatori, da realizzare anche mediante la concessione di finanziamenti europei di progetti mirati.

## *2. La qualità della mediazione.*

L'art. 4 della direttiva europea 2008/52/CE, come accennato, dedica alla qualità della mediazione importanti disposizioni che, per certi versi, sono finora rimaste inattuata e sulle quali dispiegare un maggiore impegno sinergico a livello europeo, nazionale e locale. Anzitutto, per promuovere la qualità della mediazione, si invitano gli Stati a sostenere l'elaborazione e l'adozione di codici di condotta da parte degli organismi di mediazione e dei mediatori. Rispetto alle fonti normative eteronome che impongono il rispetto dei necessari parametri di legalità nella mediazione, infatti, i codici di autodisciplina contengono ulteriori regole convenzionali che elevano gli standard qualitativi del procedimento compositivo, sulla scorta delle esperienze più avanzate riscontrabili nella prassi che raggiungono le soluzioni più efficaci. Sono regole convenzionali che gli organismi di mediazione e i mediatori sperimentano e si impegnano volontariamente a rispettare, in modo da qualificarsi meglio sul mercato dei servizi compositivi. In tal senso, la stessa direttiva sottolinea l'esigenza di diffondere la conoscenza tra i mediatori e il pubblico dell'esistenza dei codici di condotta, a cominciare da quelli

europei, in modo che si sviluppi una virtuosa dinamica concorrenziale<sup>7</sup>. Le parti della controversia, infatti, nello scegliere di intraprendere la via compositiva alternativa alla giurisdizione, dovrebbero selezionare il servizio di mediazione che garantisca la migliore qualità rispetto a quelli offerti dai concorrenti presenti sul mercato. In tal modo, sono le scelte comparative degli utenti a sostenere la concorrenza e, quindi, i processi di continuo miglioramento della qualità della mediazione e della professionalità dei mediatori.

Allo stesso modo, l'art. 4 della direttiva 2008/52/CE invita gli Stati membri a introdurre meccanismi di controllo della qualità della mediazione. Esistono tanti sistemi di controllo, pubblici e privati, che operano sia prima, che durante e dopo lo svolgimento della mediazione, idonei a valutare tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento. Le verifiche possono riguardare l'osservanza tanto dei requisiti necessari di legalità, quanto di quelli volontari di qualità del servizio compositivo. Si garantisce così l'effettività dell'applicazione delle normative eteronome e dei codici di condotta, a tutela degli utenti che scelgono di avvalersi della mediazione. Tra i controlli pubblici, si possono richiamare quelli eseguiti direttamente dall'autorità giudiziaria e dalle autorità amministrative competenti in materia di mediazione. Queste possono intervenire, anzitutto, in via preventiva, prima che gli organismi di mediazione e i mediatori siano abilitati ad operare sul mercato, verificando che possiedano tutti i requisiti richiesti. Ma sono pure da considerare i controlli eseguibili durante e dopo lo svolgimento delle mediazioni, specie in caso di contestazioni, per accertare che siano state rispettate le prescrizioni vigenti. La vigilanza può essere attuata anche dalle associazioni degli organismi di mediazione e dei mediatori che spesso promuovono l'adozione dei codici di autodisciplina e ne controllano il rispetto nell'erogazione del servizio compositivo. La valutazione della mediazione e del mediatore è eseguita direttamente dalle parti del procedimento, le quali orientano di conseguenza le loro scelte nella tutela dei propri diritti. Il controllo privato eseguito dagli

---

<sup>7</sup> Considerando n. 17, direttiva 2008/52/CE.

utenti, peraltro, è quello più significativo per sospingere l'efficienza del mercato verso le migliori soluzioni compositive.

L'art. 4 della direttiva 2008/52/CE, infine, prevede la formazione del mediatore quale principale leva di miglioramento della qualità della mediazione che il legislatore europeo chiede a quelli nazionali di sostenere. In particolare, come accennato, la direttiva dapprima definisce il mediatore come “*qualunque terzo che gestisce il procedimento di mediazione con imparzialità, efficacia e competenza*”, precisando che si prescinde dalla “*denominazione e dalla corrispondente professione all'interno dei singoli Stati*”<sup>8</sup>. La stessa direttiva, di seguito, ricollega la qualità dell'attività svolta dai mediatori con imparzialità, efficacia e competenza<sup>9</sup>, ossia con professionalità, alla loro formazione. In tal modo, si individua un collegamento funzionale diretto tra qualità della prestazione professionale e qualità della formazione.

Pur menzionando l'importanza dei percorsi formativi iniziali e successivi dei mediatori, la direttiva non li disciplina direttamente, rimettendosi così alle legislazioni nazionali e ai codici di autodisciplina. Anche sulla formazione dei mediatori, pertanto, si registrano soluzioni profondamente differenziate tra gli Stati membri e, al loro interno, tra le singole comunità autonome. Si è finora seguita anche su questo aspetto una prospettiva normativa nazionale, che nella disciplina della formazione dei mediatori, come pure della gestione delle mediazioni, si rivolge principalmente alle controversie interne, trascurando di riservare adeguata attenzione a quelle transfrontaliere, tra parti contendenti che provengono da Stati diversi dell'Unione europea. Tali controversie, infatti, costituiscono l'ambito diretto di applicazione necessaria della direttiva (art. 2), ancorché quasi tutti gli Stati membri si siano avvalsi della facoltà di estendere la disciplina europea anche alle controversie di diritto interno, tra parti appartenenti allo stesso Stato<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Art. 3, lett. b), direttiva 2008/52/CE.

<sup>9</sup> Art. 4, párrafo 2, direttiva 2008/52/CE.

<sup>10</sup> Considerando n. 8, direttiva 2008/52/CE.

La direttiva 2008/52/CE, sul piano funzionale, considera la mediazione quale strumento compositivo che contribuisce a creare uno spazio europeo di giustizia, sicurezza e libera circolazione delle persone<sup>11</sup>. In particolare, la mediazione favorisce lo sviluppo del mercato europeo, stimolando gli scambi transfrontalieri di beni e servizi<sup>12</sup>. Per questa ragione, la direttiva ha introdotto una disciplina comune che si deve applicare direttamente alle mediazioni transfrontaliere, siccome di maggiore importanza per la costruzione del mercato europeo, mentre la scelta eventuale di estenderla alle controversie interne è stata lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro.

Pur dettando uno statuto comune della mediazione, la direttiva non chiarisce come concretamente realizzare il servizio compositivo transfrontaliero, in modo che sia accessibile alle parti di Stati differenti, risulti adeguato alle loro esigenze e garantisca la qualità della prestazione professionale. Probabilmente, così come accade per gli altri servizi che sono stati disciplinati dalle fonti europee e resi liberamente disponibili nel mercato europeo, si confida nelle dinamiche commerciali concorrenziali che spingono a fare incontrare domanda e offerta. Se questa è la regola consolidata per molti settori merceologici che da più tempo si sono aperti al libero mercato europeo, per la mediazione e i servizi compositivi siamo di fronte a una assoluta novità, che sorprende gli utenti e, per tanti versi, li coglie impreparati. I servizi della giustizia, infatti, sono stati tradizionalmente offerti dalla giurisdizione statale, che detta una disciplina pubblicistica dettagliata, che lascia poca autonomia di scelta a chi la intende azionare.

La direttiva 2008/52/CE, invece, stimola la competizione tra gli erogatori della mediazione, sollecitandoli ad adeguare le offerte dei servizi compositivi alle richieste degli utenti. In tal modo, gli organismi di mediazione e i mediatori modulano le proprie offerte in funzione del mercato al quale si rivolgono: nazionale o sovranazionale, transfrontaliero e paneuropeo.

### 3. *La costruzione della mediazione europea.*

---

<sup>11</sup> Considerando n. 1, direttiva 2008/52/CE

<sup>12</sup> Considerando n. 6, direttiva 2008/52/CE

La costruzione di un'offerta di "*mediazione europea*" costituisce un impegnativo traguardo da realizzare con il tempo, che corrisponde a uno stadio assai avanzato e competitivo nello sviluppo dei servizi compositivi stragiudiziali, coerente rispetto alla dimensione del mercato dell'Unione europea improntato alla libertà degli scambi commerciali. La dinamica commerciale e concorrenziale stenta però ad affermarsi nella mediazione, sia in quella "*interna*" che in quella "*transfrontaliera*".

Il superamento dei limiti insiti nelle mediazioni interne non è facile, né immediato. I servizi compositivi finora erogati, pur rispettando lo statuto comune europeo della direttiva 2008/52/CE, sono stati conformati sulle prescrizioni attuative nazionali dello Stato membro nel quale gli organismi di mediazione e i mediatori hanno chiesto di essere accreditati. I loro statuti, pertanto, divergono da quelli nazionali dettati dagli altri Stati membri e, di solito, non soddisfano gli specifici requisiti richiesti dalle rispettive legislazioni interne.

Tuttavia, bisogna considerare che si riscontra un'importante tendenza nelle legislazioni nazionali a rimodulare le iniziali discipline interne secondo direttrici comuni, che sovente mutuano soluzioni normative tratte dalle esperienze positive già sviluppate in altri Stati membri dell'Unione europea. L'evoluzione normativa è senz'altro positiva, ma da sola insufficiente a realizzare l'effettivo ravvicinamento delle normative nazionali applicabili alla mediazione transfrontaliera. All'uopo sarebbe più incisiva una fonte legislativa di livello superiore delle istituzioni dell'Unione europea, che riordini la materia alla luce delle discipline che hanno riscosso maggiore successo e siano state approvate dalla maggioranza degli Stati membri. Malgrado sia finora mancata, come rilevato, non è da escludere la futura revisione legislativa della direttiva 2008/52/CE, che potrà realizzare un'armonizzazione completa e alta, se non addirittura l'uniformazione dell'intera disciplina della mediazione civile e commerciale, superando la pluralità degli attuali statuti nazionali a favore di quello unico europeo.

In attesa dell'approvazione di una nuova direttiva c.d. di seconda generazione, se non addirittura di un regolamento europeo in materia, occorre pensare anche allo sviluppo delle altre fonti normative sovranazionali di natura convenzionale. A tal riguardo, sono i codici di condotta dei mediatori che

possono favorire, con l'elevazione dei livelli di qualità della mediazione, anche il suo sviluppo transfrontaliero. A differenza delle fonti eteronome nazionali attuative della direttiva 2008/52/CE, infatti, i codici di condotta possono declinarsi in chiave transfrontaliera e paneuropea, a seconda dell'ampiezza della condivisione che gli stessi ottengano da parte di organismi di mediazione e di mediatori di più Stati dell'Unione europea. In tal senso, sono ipotizzabili codici europei di condotta di portata differente sia trasversale, se riferiti a tutte le mediazioni civili e commerciali, e sia settoriali, se applicabili in specifiche materie di contenzioso. I codici di condotta, infatti, contribuiscono a costruire uno statuto europeo più articolato e condiviso, che supera quelli fissati dalle fonti normative eteronome nazionali e dalla stessa direttiva 2008/52/CE che li promuove.

Gli organismi di mediazione e i mediatori che aderiscono a tali codici di condotta, pertanto, si spingono oltre la dimensione interna al singolo Stato membro, per aprirsi a una prospettiva di mercato competitivo europeo. Tanto facilita anche le scelte comparative degli utenti, i quali hanno possibilità di accedere a servizi compositivi stragiudiziali che sono conformati sui più elevati standard qualitativi sovranazionali, tanto per le mediazioni interne, quanto per le mediazioni transfrontaliere. Pur nel rispetto delle prescrizioni interne al singolo Stato membro nel quale si sono accreditati, gli organismi di mediazione e i mediatori si uniformano volontariamente a uno statuto convenzionale europeo, che per la natura stessa dei codici di condotta scaturisce dalle migliori prassi che si affermano nell'Unione europea e favorisce il maggior gradimento degli utenti.

I codici europei di condotta, specialmente quelli settoriali (es. finanziari, bancari, assicurativi), inoltre, favoriscono la creazione di reti di collaborazioni stabili e strutturate tra gli organismi di mediazione che operano in più Stati membri, fino a coprire tutta l'Unione europea. La condivisione degli standard di qualità, infatti, costituisce la premessa indispensabile per realizzare e sviluppare le reti degli organismi di mediazione e degli stessi mediatori così da renderli capaci di meglio soddisfare le esigenze dell'intero mercato. In questo modo, mediante le reti sovranazionali alle quali aderiscono, anche gli organismi di mediazione più piccoli e i singoli mediatori possono gestire non solo le mediazioni interne, ma anche quelle transfrontaliere con parti provenienti da più Stati membri.

L'utilizzo delle tecnologie, per tanti versi, facilita i contatti e la gestione a distanza delle mediazioni e delle collaborazioni in rete, superando le barriere geografiche. L'esperienza pandemica, al riguardo, è stata fondamentale, poiché ha costretto in breve tempo tutti e ovunque all'utilizzo delle piattaforme elettroniche per poter lavorare a distanza, anche nel campo della mediazione. Gli organismi di mediazione, i mediatori, i legali e le stesse parti hanno sperimentato l'utilizzazione delle principali piattaforme elettroniche e si sono dati dalle attrezzature occorrenti per gestirle in sicurezza. Le mediazioni a distanza, pertanto, hanno soppiantato quelle presenziali e, oramai, sono divenute la soluzione normale e di più frequente applicazione in tutta l'Unione europea.

L'accennato processo aggregativo e riorganizzativo degli organismi di mediazione si sta sviluppando e necessita di ulteriori sostegni che lo rafforzino nella strategia di addivenire, per il tramite delle mediazioni transfrontaliere, alla strutturazione della mediazione europea di qualità. A questo proposito, sono necessarie conoscenze linguistiche, multiculturali, multidisciplinari, comprese quelle giuridiche, che abbraccino più Stati membri. Un ruolo fondamentale, pertanto, assumono i percorsi formativi dei mediatori, che devono acquisire le relative conoscenze, non solo di tipo teorico nozionistico, da apprendere in classe, ma anche di carattere pratico esperienziale, da affrontare in contesti conflittuali differenti, corrispondenti alle aree della mediazione europea che si intendono gestire professionalmente.

#### 4. *Una formazione universitaria ERASMUS per la mediazione.*

La formazione dei mediatori, come accennato, costituisce la principale leva per lo sviluppo della qualità della mediazione anche nelle dimensioni transfrontaliere. Preparare i mediatori affinché conoscano le lingue, le culture e le nozioni giuridiche di altri Stati è una condizione indispensabile per l'internazionalizzazione del servizio compositivo.

In una prima fase corrispondente all'introduzione della direttiva 2008/52/CE, specialmente negli Stati membri che non avevano esperienza di mediazione, l'individuazione dei mediatori è avvenuta prevalentemente tra professionisti che già operavano sul mercato del contenzioso, ancorché con ruoli

e percorsi formativi differenti. Sono stati principalmente professionisti legali, psicologi, sociologi, economisti e tecnici che erano coinvolti nella gestione delle controversie, principalmente nelle sedi contenziose della giurisdizione. Si è reso necessario, perciò, una integrazione o adattamento dei loro profili professionali, per passare dalla giurisdizione alla mediazione, mediante la partecipazione a una formazione specifica. Tanto ha permesso di avviare il servizio di mediazione, facendo fronte alle esigenze degli iniziali utenti attraverso l'attività di neo mediatori, che avevano già acquisito altre professionalità sul mercato.

Le legislazioni nazionali attuative della direttiva 2008/52/CE, pertanto, hanno tenuto conto della necessità di mettere immediatamente a disposizione un numero congruo di mediatori per avviare la gestione delle mediazioni. Per questa ragione, la durata e i contenuti dei percorsi formativi iniziali e di aggiornamento sono stati assai limitati e, solitamente, presuppongono il possesso di altro titolo di studio accademico e corrispondente abilitazione professionale. Senza garantire la qualità, né la specializzazione, si è riusciti ad attivare il servizio della mediazione, da affiancare alla giurisdizione che era già strutturata con professionalità più preparate e qualificate.

Con il passare del tempo, gli Stati membri procedono alla revisione legislativa delle iniziali discipline nazionali, alla luce delle esperienze maturate nel primo decennio. Si sta assistendo al progressivo rafforzamento dei percorsi formativi dei mediatori. Si ampliano le durate e i contenuti, in modo che alla formazione trasversale di base segua quella più avanzata di approfondimento specialistico e internazionale.

I percorsi formativi dei mediatori indicati dalle legislazioni nazionali, tuttavia, non appaiono adeguati, siccome ancora limitati, per la brevità delle durate e la limitatezza dei contenuti, ma alla radice poiché soffrono l'impostazione interna che li vincola al singolo Stato membro. Ciascuna disciplina nazionale, come accennato, ha previsto che per accreditarsi i mediatori debbano seguire appositi corsi *post lauream*, di formazione professionale, che sono incentrati sui principali aspetti della mediazione. Si tratta, quindi, di integrazioni e adattamenti parziali della formazione professionale per la mediazione. Sono ancora minimi gli spazi per la formazione di qualità dei

mediatori, al fine di prepararli adeguatamente per affrontare la gestione delle mediazioni transfrontaliere.

In prospettiva europea, infatti, occorre costruire percorsi di laurea dedicati direttamente alla mediazione, che sfruttino le collaborazioni istituzionali con le università e i centri di mediazione non solo nella formazione, ma anche nelle attività di ricerca e di divulgazione. La mediazione europea dovrebbe avere appositi percorsi formativi universitari, corrispondenti ai profili professionali dei mediatori, che si sviluppano in base ai diversi contesti di mercato europei, generali e settoriali, nei quali si erogano i servizi compositivi stragiudiziali.

Pur mancando una laurea europea, essendo i sistemi universitari disciplinati dalla legislazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei principi comuni europei (c.d. piano di Bologna), è possibile sviluppare una collaborazione transfrontaliera che utilizza i programmi ERASMUS<sup>13</sup> in materia di mediazione. In particolare, è possibile che gli studenti universitari nella mobilità europea possano partecipare alle attività didattiche condivise tra università che hanno insegnamenti di mediazione nei diversi Stati dell'Unione europea. La mobilità comprende sia la formazione in classe, che i tirocini pratici e sia le attività di ricerca ed approfondimento nelle aree linguistiche, culturali e giuridiche di più Stati membri. In tal modo, nel circuito ERASMUS si realizza una formazione transfrontaliera dello studente, futuro mediatore, che gli permette di operare in più contesti europei di mediazione. La formazione universitaria europea, infatti, costituisce un passaggio fondamentale per la costruzione di un mediatore europeo e, quindi, di una mediazione europea.

La mobilità ERASMUS, peraltro, può essere utilizzata anche dai docenti teorici e dai professionisti mediatori, per partecipare alle attività formative, di ricerca e divulgative in mediazione mediante la frequenza di atenei posti all'estero, in altri Stati dell'Unione europea. In questo modo, si compie un altro passaggio fondamentale per costruire un corpo docente europeo che contribuisce alla formazione europea degli studenti universitari futuri mediatori.

---

<sup>13</sup> <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/>

Affinché si realizzi la mobilità, tuttavia, occorre che siano stipulati degli accordi ERASMUS tra gli atenei che si occupano di mediazione nell'Unione europea, in modo da realizzare una collaborazione strutturata e stabile che garantisca la completezza e la qualità della formazione europea in mediazione. La costituzione di reti e consorzi interuniversitari in materia di mediazione, per tanti versi, costituisce una soluzione organizzativa che favorisce la collaborazione e accelera il passaggio dalla formazione interna a quelle transfrontaliere e paneuropee dei mediatori.

##### *5. I progetti Limediat e Accoglienza 2.0.*

Sullo scenario europeo, si può richiamare l'esperienza della Cuemyc, quale consorzio interuniversitario che si occupa di mediazione e, più in generale, di gestione dei conflitti<sup>14</sup>, che riunisce atenei di più Stati dell'Unione europea. La Cuemyc, peraltro, si occupa anche di sviluppare anche le attività di ricerca e divulgative in diversi campi della mediazione. Ogni anno si celebra il convegno internazionale della Cuemyc, dedicato all'approfondimento di specifiche tematiche d'attualità, inoltre si presentano e pubblicano i contributi che raccolgono i risultati delle ricerche scientifiche svolte. Le ricerche, peraltro, considerano sia gli aspetti di riflessione teorica e concettuale, sia quelli pratici e sperimentali, legati alle esperienze più innovative che sono state svolte dalle università con i centri di mediazione pubblici e privati nei vari contesti. Tra le attività di ricerca svolte, una particolare menzione meritano quelle concernenti le competenze dei mediatori e dei docenti di mediazione<sup>15</sup>, che offrono un contributo scientifico importante nella costruzione del piano formativo di qualità per la mediazione europea.

Le collaborazioni Erasmus tra atenei e centri di ricerca, ancora, sono state sviluppate da altri progetti di ricerca europei in materia di mediazione. Tra essi, occorre richiamare il progetto Limediat, Licenza europea di mediazione per l'inclusione sociale<sup>16</sup>, che è in corso di svolgimento da parte di un consorzio coordinato dal CNAM di Parigi, composto dal Comune di Limoges e dalle Università

---

<sup>14</sup> <https://cuemyc.org/en/>

<sup>15</sup> Rosales Álamo, M., García Villaluenga, L. (Coords.), Las competencias para la formación de la persona mediadora, Cuemyc, Compostela, 2020, en <https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2020/06/Las-competencias-para-la-formacio%CC%81n-de-la-persona-mediadora.pdf>

<sup>16</sup> <https://it.limediat.com/>

di Minho, di Murcia e di Cagliari. Il consorzio copre le aree geografiche di quattro Stati dell'Unione europea, Francia, Portogallo, Spagna e Italia, che permettono di svolgere una ricerca di dimensione transfrontaliera con respiro europeo. L'obiettivo, infatti, è costruire una laurea triennale europea dedicata alla mediazione per l'inclusione sociale, che sia capace di uscire dai ristretti ambiti nazionali, per essere condivisa nell'ambito transfrontaliero dei quattro Stati, che provano a declinare scientificamente un piano didattico comune, che sia utilizzabile anche in altri Stati. La definizione di un piano didattico comune vale quale proposta di modello formativo universitario per i mediatori europei in vista della graduale costruzione della mediazione europea.

L'attività di ricerca è partita dalla ricognizione dei profili formativi e professionali esistenti nei quattro Stati europei, per evidenziarne differenze e criticità più significative, all'interno della cornice normativa comune della direttiva 2008/52/CE. Si intende migliorare la qualità della mediazione e costruirla in chiave europea, considerando il settore emblematico della conflittualità sociale collegata alla multiculturalità che si sviluppa nell'Unione europea. Sono state individuate le varie competenze generali, speciali e operative che devono avere i mediatori per riuscire ad operare negli scenari conflittuali europei. Di seguito, è stato costruito un piano di laurea triennale, di contenuto multidisciplinare, che combina la formazione in classe con le esperienze pratiche, da svolgere nei principali ambiti della conflittualità. Si prevedono, ancora, le esperienze all'estero con la mobilità Erasmus in almeno due diversi Stati dell'unione europea e l'acquisizione delle relative conoscenze linguistiche straniere.

Uno strumento fondamentale di collaborazione per l'attuazione della laurea europea in mediazione è costituito dalla piattaforma didattica elettronica Limediat, che è stata sviluppata dall'Università di Cagliari<sup>17</sup>. La piattaforma Limediat, infatti, costituisce uno spazio interattivo comune mediante il quale i partecipanti al progetto scambiano e creano dei materiali di interesse comune, condividendolo anche con gli organismi di mediazione e le altre organizzazioni, associazioni

---

<sup>17</sup> <https://es.limediat.com/acc%C3%A8s-%C3%A0-la-plateform-d-enseignement-et-d>

di mediatori, che siano interessate a collaborare per l'attuazione della laurea europea in mediazione. Sulla piattaforma si distinguono un'area pubblica, liberamente accessibile, che mette a disposizione informazioni generali sulla laurea europea, con i materiali bibliografici e multimediali più importanti in materia di mediazione e, inoltre, i contatti con i partecipanti al progetto. Nell'area riservata, accessibile a docenti, studenti, mediatori e personale amministrativo delle università che gestiscono la laurea europea, sono raccolti i materiali dei singoli insegnamenti e si possono svolgere le attività didattiche a distanza. Sempre a distanza, inoltre, la piattaforma Limediat permette di svolgere attività di tirocinio e convegnistica.

La disponibilità di uno spazio interattivo elettronico, da gestire attraverso una piattaforma telematica, è indispensabile non solo per realizzare una stabile e diretta collaborazione tra atenei, organismi di mediazione e associazioni di mediatori che operano in Stati membri diversi, ma anche per sviluppare le competenze digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e, quindi, nell'attività professionale della mediazione europea. Come accennato, infatti, dopo l'esperienza pandemica del Covid, la didattica e professione in materia di mediazione si svolgono in prevalenza a distanza. La conoscenza e la pratica sulle piattaforme telematiche, quindi, costituisce competenza essenziale del docente, dello studente e del mediatore europeo, che la piattaforma Limediat permette di sviluppare.

Nella costruzione della mediazione europea, peraltro, non si intendono cancellare le esperienze e specificità nazionali e locali, al contrario, le si collegano in un sistema multidisciplinare comune. A tal proposito, sempre con riferimento ai conflitti sociali della multiculturalità, si intende richiamare anche un altro progetto di ricerca Accoglienza 2.0, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, che l'università di Cagliari sta sviluppando con un'agenzia regionale di formazione professionale e un partner tecnologico<sup>18</sup>. Il progetto intende costruire una piattaforma comune per la gestione delle procedure delle varie autorità (tribunali, prefetture, ospedali, scuole, comuni) e organizzazioni (associazioni, comitati, imprese) che intervengono nell'accoglienza degli immigrati,

---

<sup>18</sup> [https://www.unica.it/unica/it/ateneo\\_s07\\_ss01\\_sss05.page?contentId=SHD30678](https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01_sss05.page?contentId=SHD30678)

al fine di facilitare la collaborazione. In tal modo, si inserisce anche una funzione di accesso alla mediazione sociale per facilitare la composizione amichevole dei conflitti che, sovente, sorgono sia tra immigrati e sia tra immigrati e residenti. I flussi migratori che arrivano in Italia e in Europa dai vicini continenti dell’Africa e dell’Asia costituisce un fattore significativo da considerare nella preparazione dei mediatori, specie per quelli che operano nelle aree mediterranee di sbarco. La gestione delle conflittualità collegata alle dinamiche migratorie, peraltro, richiede una adeguata preparazione e una specializzazione da acquisire anche nella pratica svolta nei luoghi di accoglienza. Si tratta di uno speciale settore della mediazione sociale, che si mostra in rapida espansione in tutta l’Unione europea. Le aree mediterranee, quindi, possono costituire un laboratorio di sperimentazione per le migliori prassi di accoglienza di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo e protezioni internazionali<sup>19</sup>. Si pensi, da ultimo, al fenomeno migratorio innescato dal conflitto bellico in , con milioni di rifugiati accolti nei Paesi dell’Unione europea<sup>20</sup>.

Il progetto regionale, quindi, si collega a quello Erasmus e contribuisce a costruire una piattaforma didattica comune per la mediazione europea, che coinvolge più contesti di crisi e le relative specificità nazionali, regionali e locali.

## 6. *Conclusioni.*

Tra le nuove sfide della mediazione in Europa, in conclusione, quella più ambiziosa di costruire una professione più qualificata mediante la formazione comune è affidata alla collaborazione degli atenei, organismi di mediazione e associazioni di mediatori dei vari Stati dell’Unione europea.

Spetta alle nostre Università, cominciando da quelle di Zaragoza e Cagliari, che da anni collaborano, contribuire a realizzare un comune percorso formativo transfrontaliero in mediazione, che possa essere di aiuto per migliorare la qualità del servizio compositivo e rispondere alle rinnovate esigenze della società e del mercato nell’Unione europea. In tal senso, sono da sviluppare i progetti

---

<sup>19</sup> <https://www.mediatorimediterranei.com/>

<sup>20</sup> <https://www.mediatorimediterranei.com/>

europei di ricerca e mobilità Erasmus, sia in presenza che a distanza, per studenti, docenti, personale amministrativo e mediatori, che possano combinare la formazione teorica e l'esperienza pratica condivisa in più università e centri di mediazione in diversi Stati dell'Unione europea. Alla formazione si collega la ricerca scientifica e la divulgazione, come è accaduto in varie iniziative organizzate dalla Comunità Autonoma dell'Aragona.